

ESENTE BOLLO
E REGISTRO

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

““ ASSOCIAZIONE “MARIA SS. DEL BUONCAMMINO” - APS – ONLUS ”

L'anno 2021, il giorno 21 del mese di Luglio , alle ore 19,10, presso la sede sociale si è riunita

l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione “ ASSOCIAZIONE “MARIA SS. DEL
BUONCAMMINO” - APS – ONLUS

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione il Sig. Giaconelli Federico Damiano, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, ed il Sig. Denora Evangelista quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione.

Il presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017)

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea sig. Giaconelli Federico Damiano il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017)

Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo, (che e' stato sottoposto, visionato e accettato dal Vescovo sua Eccellenza Giovanni Ricchiuti,) soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

La denominazione dell'Associazione è: "ASSOCIAZIONE "MARIA SS. DEL BUONCAMMINO" - APS -

ONLUS

La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione "*Associazione di Promozione Sociale (in sigla APS)*" successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, se precedente, nel Registro Regionale della Promozione Sociale. A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "ASSOCIAZIONE "MARIA SS. DEL BUONCAMMINO" - APS -
ONLUS Associazione di promozione sociale (in sigla "ASSOCIAZIONE "MARIA SS. DEL
BUONCAMMINO" - APS - ONLUS).

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto ed alla iscrizione al Registro della promozione sociale della Regione Puglia.

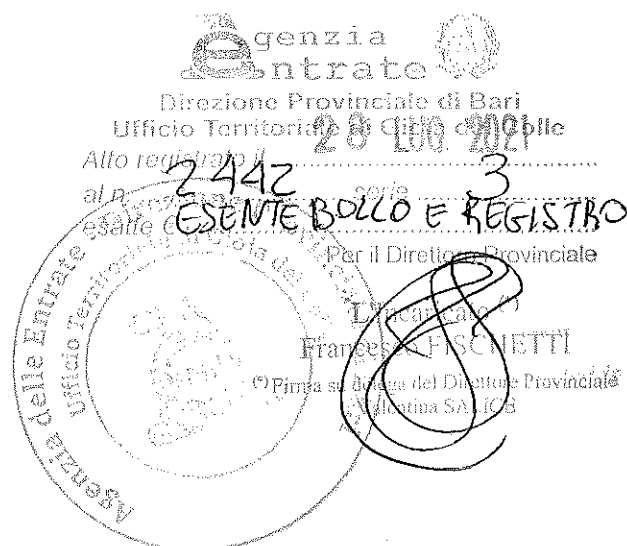
Alle ore 20.35, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta

Il Segretario

[Firma]

Il Presidente

[Firma]



Prot. N. /2021/DN

ASSOCIAZIONE
“MARIA SS. DEL BUONCAMMINO - APS - ONLUS”
ALTAMURA
STATUTO

TITOLO I
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

Art. 1

È costituita nel numero minimo dei Soci previsto dalla legge, con sede in Altamura, quale Ente del Terzo Settore, l'Associazione denominata “Maria SS. del Buoncammino - APS - ONLUS” (più avanti chiamata per brevità “Associazione”), ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs. 117/2017. L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Attività Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

Inoltre, in quanto associazione privata di fedeli ecclesiale, è regolata in conformità ai canoni 321-326 del vigente Codice di Diritto Canonico.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello Statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

TITOLO II
FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 2

L'Associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Art. 3

L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le attività di assistenza sociale o socio-sanitaria di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- 1) organizzazione di attività di tipo socio-assistenziale, socio-sanitario, culturale e formativo, per favorire l'integrazione sociale e culturale di immigrati, disabili, indigeni, emarginati;
- 2) promozione della crescita personale ed educativa dei propri membri e di chiunque ne faccia richiesta;
- 3) formazione cristiana rivolta a bambini, giovani, studenti, lavoratori, famiglie, disabili, anziani, disagiati;
- 4) favorire lo scambio culturale fra i popoli;
- 5) aiuto pratico e morale verso i bisognosi;
- 6) collaborazione con enti o istituzioni pubbliche e private attive nel campo sociale e formativo;
- 7) collaborazione con altri gruppi, chiese, associazioni e missioni cristiane con analoghi o simili scopi;
- 8) diffusione di letteratura cristiana e mezzi audiovisivi;
- 9) diffusione della fede cristiana.

Art. 4

Per la realizzazione dei propri scopi, l'Associazione si propone in particolare di:

- 1) organizzare incontri, concerti o convivii per la raccolta fondi per il sostegno dell'Associazione stessa e/o per la beneficenza;
- 2) organizzare incontri, studi, seminari, conferenze, mostre ed eventi per la presentazione delle sue attività e del messaggio cristiano;
- 3) distribuire materiali didattici e/o musicali cristiani;
- 4) organizzare corsi di formazione cristiani e studi teologici;
- 5) organizzare eventi ed occasioni per la sperimentazione pratica della formazione cristiana ricevuta;
- 6) promuovere la propria attività in Italia e all'estero tramite presentazioni in luoghi pubblici e privati;
- 7) gestire, prendere in locazione o acquistare spazi per integrare e sostenere le suddette attività culturali e sociali;
- 8) sostenere ed incrementare la conoscenza e l'amore per la Vergine Maria, venerata in Diocesi con il titolo di "Madonna del Buoncammino", mantenendo viva la devozione verso di Lei;
- 9) aiutare i Soci a vivere, sull'esempio di Maria, Serva del Signore, con piena dedizione e adesione alla volontà di Dio e in fedeltà al Vangelo di Gesù Cristo, gli impegni familiari, professionali e civili;
- 10) testimoniare la solidarietà umana e cristiana con iniziative socio-caritative verso le persone particolarmente bisognose;
- 11) ricordare nel suffragio i Soci defunti.

Presenza nelle Entrate
Ufficio I

Art. 5

Per lo svolgimento delle predette iniziative, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Per l'organizzazione di eventi eccezionali afferenti agli scopi istituzionali dell'Associazione, la stessa potrà, per quell'evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate. Potrà, inoltre, avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

TITOLO III

I SOCI

Art. 7

Il rapporto associativo e delle modalità associative è essenziale a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione.

Art. 8

Possono far parte dell'Associazione fedeli laici, uomini e donne, che abbiano compiuto 18 anni d'età e conducono una vita cristiana esemplare per il compimento dei doveri religiosi e per buona fama.

Chi fa domanda scritta di essere ammesso nell'Associazione deve allegare un attestato di idoneità, rilasciato dal Parroco o dal Sacerdote che può testimoniare l'impegno di vita cristiana, previa consultazione del Parroco.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di Socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 9

La domanda di ammissione a Socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo, il quale deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del Socio è annotata nel Libro Soci.

Art. 10

È consentita l'iscrizione a non più di due Associazioni, purché non si ricoprano incarichi direttivi e non si cumulino benefici di natura temporale.

Inoltre, Non può essere accolto chi si è allontanato dalla integrità della fede e dei costumi, chi ha infranto la disciplina ecclesiastica, chi è stato espulso da altre Associazioni.

Art. 11

Il rigetto della domanda di ammissione deve essere comunicato per iscritto all'interessato, specificandone i motivi, entro 60 giorni. In questo caso, l'aspirante Socio, entro 60 giorni, ha facoltà di presentare ricorso all'Assemblea, che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

TITOLO IV DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 12

Ogni aderente all'Associazione ha il **diritto** di:

- 1) possedere un distintivo, che consiste in una fascia per gli uomini e una medaglia raffigurante la Madonna del Buoncammino per le donne, da portarsi nelle processioni e in altre manifestazioni in cui l'Associazione partecipa ufficialmente;
- 2) esercitare voce attiva e passiva negli atti collegiali;
- 3) essere aiutato nella vita spirituale e nelle necessità materiali, in caso di grave bisogno, dalla solidarietà dei Soci, secondo la possibilità e le disponibilità di ciascuno.

Ogni aderente all'Associazione ha il **dovere** di:

- 1) frequentare mensilmente la catechesi specifica dell'Associazione e partecipare, per quanto è possibile, alla catechesi mariana del lunedì, tenuta presso il Santuario;
- 2) partecipare alle celebrazioni liturgiche del Santuario, alla Messa domenicale e festiva, e accostarsi frequentemente alla Confessione e alla Comunione;
- 3) collaborare alle iniziative di apostolato e di promozione umana e cristiana promosse dal Santuario;
- 4) accettare e condividere le scelte pastorali, liturgiche, formative e disciplinari decise dal Vescovo diocesano e dal Rettore del Santuario.

Art. 13

Ogni Socio deve avere copia del presente Statuto e ne deve rispettare le prescrizioni. Inoltre, al momento dell'ammissione all'Associazione e poi annualmente, è tenuto a versare il contributo stabilito dal Consiglio Direttivo, che verrà debitamente registrato su una tessera personale posseduta da ciascun Socio.

TITOLO V PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

Art. 14

La qualità di Socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte; tale recesso avrà decorrenza immediata, fermo restando l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione, nel caso in cui lo stesso Socio si rende colpevole di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni, oppure, senza adeguata ragione, si mette in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d), il Socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea, che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

TITOLO VI I VOLONTARI

Art. 15

Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretta, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I Soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I Soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

TITOLO VII I SOSTENITORI

Art. 16

Possono altresì essere riconosciute, in qualità di sostenitori, tutte le persone che,

condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario.

I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

TITOLO VIII

I LAVORATORI

Art. 17

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

TITOLO IX

ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

Art. 18

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 19

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci; ciascun associato ha diritto a un voto, se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente, che la convoca:

- a) almeno una volta all'anno;
- b) entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- c) ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- d) quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 20

L'Assemblea è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto, mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la



certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

All'Assemblea sono convocati tutti i Soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 21

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) discute ed approva il bilancio;
- b) approva il bilancio sociale, quando previsto dalla legge;
- c) definisce il programma generale annuale di attività;
- d) procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- e) procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- f) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- g) discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- h) delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di Socio nei casi di cui all'art. 14, lett. a), b) e c);
- j) delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;
- k) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- l) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- m) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- n) delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 22

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre, in seconda convocazione, è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 23

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 24

Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. Per le votazioni, si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali, si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare, insieme alla sintesi del dibattito, da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Il Consiglio Direttivo

Art. 25

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili; di diritto ne fa parte, con voto deliberativo, anche l'Assistente Spirituale.

Il Consiglio Direttivo, dopo il suo insediamento, ha il compito di:

- a) eleggere il Presidente e proporlo per la conferma all'Assistente Spirituale;
- b) nominare il Vice Presidente ed il Cassiere-Economico ed affidare ai Consiglieri altri incarichi utili per la conduzione dell'Associazione;
- c) decidere l'accettazione di nuovi Soci e il contributo all'atto d'iscrizione;
- d) concordare la quota associativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) ratificare gli atti di estromissione dei membri non idonei;
- f) proporre tutte le iniziative volte al decoro del Santuario, per assicurare una degna accoglienza ai pellegrini.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate tra i propri associati dagli enti associati.

Non può essere eletto Consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 26

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione, oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi, tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 27

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

Nello specifico:

- a) elegge tra i propri componenti il Presidente;
- b) elegge tra i propri componenti il Vice Presidente;
- c) elegge il Tesoriere e il Segretario;
- d) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- e) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- f) predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- g) individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;
- h) predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- i) predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- j) conferisce procure generali e speciali;
- k) assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- l) propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- m) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi Soci;
- n) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- o) delibera in ordine alla perdita dello status di Socio.

Art. 28

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga, attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 29

Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o Soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento, le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

In casi di oggettiva necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 30

Il Tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 31

Il Segretario

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia, unitamente al libro Soci.

L'Organo di controllo

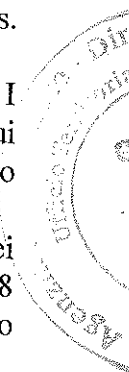
Art. 32

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.



I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei Soci elegge l'Organo di controllo, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Il Revisore dei conti

Art. 33

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei Soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

L'Assistente Spirituale

Art. 34

L'Assistente Spirituale, e cioè il Sacerdote che, a norma del Codice di Diritto Canonico (cf. cann. 298-305), garantisce presso l'Ordinario Diocesano e dinanzi alla Comunità cristiana la cura della vita spirituale e la disciplina ecclesiastica dell'Associazione, è il Rettore del Santuario Maria SS. del Buoncammino in Altamura o, in caso di difficoltà, un altro Sacerdote nominato dal Vescovo diocesano. Egli:

- a) rappresenta l'autorità ecclesiastica, a cui si deve rispettosa obbedienza e collaborazione;
- b) svolge il corso della catechesi ed educa alla preghiera personale e comunitaria;
- c) presiede le celebrazioni liturgiche, coinvolgendo i Soci nella diversità dei ministeri;
- d) cura la formazione al senso ecclesiale, col far partecipare i membri alle attività degli organismi pastorali, parrocchiali e diocesani.

TITOLO X LE ELEZIONI

Art. 35

L'assemblea per eleggere il Consiglio Direttivo è convocata dal Presidente uscente, o da chi ne esercita le funzioni, alla scadenza del suo mandato, o per dimissioni della maggioranza dei componenti, o anche per avvenuto scioglimento da parte dell'Ordinario Diocesano.

La presidenza dell'assemblea spetta all'Assistente Spirituale.

Si procede alla costituzione del seggio elettorale, scegliendo per alzata di mano il Presidente, due Scrutatori e un Segretario che verbalizzi scrupolosamente la riunione, elencando tutti i candidati che riportano voti per eventuali sostituzioni nel tempo.

Le schede elettorali devono essere vidimate dal Presidente del seggio e dagli Scrutatori. Le operazioni di voto si protrarranno per tre ore; l'assemblea potrà decidere di impegnare anche due momenti della giornata, preferibilmente festiva. A tutta l'operazione dovrà assicurarsi la segretezza del voto.

Tutti i Soci sono elettori ed eleggibili. Ogni elettore potrà esprimere 1 preferenza.

A chiusura delle votazioni, il Presidente del seggio darà inizio allo scrutinio. Risulteranno eletti i primi candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti, verrà eletto il più anziano come Socio e, ulteriormente, chi ha maggiore età.

La prima riunione dei Soci eletti a far parte del nuovo Consiglio Direttivo è indetta dall'Assistente Spirituale per gli adempimenti dell'art. 27, lett. a), b), c) del presente Statuto; quanto prima, il Segretario del Consiglio Direttivo comunicherà alla Curia Diocesana l'esito delle elezioni e degli adempimenti statuari del Consiglio Direttivo.

TITOLO XI

IL COMITATO FESTA

Art. 36

Il Consiglio Direttivo, d'intesa con l'Assistente Spirituale, stabilisce la composizione del Comitato Feste per la promozione, l'organizzazione e la realizzazione della Festa religiosa e civile in onore di Maria SS. del Buoncammino, nell'osservanza delle disposizioni ecclesiastiche e civili in materia.

Il numero dei membri, la struttura, le funzioni e la durata del Comitato Festa sono determinate nello *Statuto unico diocesano*, approvato il 15 agosto 2005.

TITOLO XII

PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 37

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Con la chiusura dell'esercizio, verrà formato il bilancio, che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 38

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali e di Istituzioni

- pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) attività di raccolta fondi;
 - g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
 - h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto, che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 39

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 40

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un Socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

È obbligatorio l'impiego di utili o di avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

TITOLO XIII LIBRI SOCIALI

Art. 41

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

TITOLO XIV
PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Art. 42

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei Soci per la consultazione, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

TITOLO XV
BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Art. 43

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D.Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

TITOLO XVI
SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

Art. 44

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea, secondo le modalità e le maggioranze previste dall'art. 23, comma 2 del presente Statuto.

L'Associazione si estingue per decisione della maggioranza dei Soci; per grave causa, può essere soppressa dalla competente autorità ecclesiastica. In tal caso, i beni vengono destinati al Santuario presso il quale ha sede l'Associazione.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i Soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai Soci.

L'Associazione, pertanto, è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

NORMA FINALE

Art. 45

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Altamura, Dal Palazzo Vescovile, 21 Luglio 2021,

✠ Giovanni Ricchiuti
Arcivescovo-Vescovo

Il Presidente



1. 1. 1.

2. 2. 2.

3. 3. 3.